

ALLEGATO "A1"

AMPLIAMENTO DELLA COLTIVAZIONE CAVA DI PIETRAME IN LOCALITA' VERSANTE NORD DEL MONTE BERNARD

COMUNE DI VARISELLA (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: OKG srl

1

Ai fini della coltivazione determina le seguenti prescrizioni tecniche:

1.1

L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Varisella, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n.18 (pp.cc.): 4, 41, 52, 53, 67, 128;

1.2

Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta (tavole da 22a a 32.).

Qualora nella parte alta dell'area di coltivazione fosse necessario, al fine di mantenere condizioni di sicurezza, realizzare pendenze inferiori a quelle previste nelle sezioni di progetto, queste vengano ottenute esclusivamente modificando i profili all'interno dell'area di coltivazione. In tale caso dovrà essere prodotta idonea documentazione all'Amministrazione Comunale e alla Provincia;

1.3

Venga mantenuta una fascia di rispetto del Rio Mortelera non inferiore a 20 m (misurati dalle sponde) nella quale non venga alterata la morfologia dei luoghi e non vengano eseguite modificazioni di alcun tipo (taglio di piante, accumulo di materiale, scarico delle acque lungo le sponde);

1.4

L'area di cava sia recintata ove possibile e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del DPR 128/59;

1.5

Siano realizzati i fossi di gronda per le acque meteoriche lungo la pista di arroccamento. In corrispondenza degli impluvi attraversati dalla pista si dovrà porre particolare attenzione alla realizzazione della struttura stradale in modo da renderla compatibile con il deflusso delle acque, evitando strutture drenanti facilmente instabili;

1.6

La coltivazione sia attuata nel rispetto delle distanze di salvaguardia, della configurazione finale e del cronoprogramma previsto in progetto;

1.7

La coltivazione della cava non dovrà andare ad interferire con le sorgenti ed i rii cartografati nella relazione;

1.8

Sia effettuato un monitoraggio annuale ed in corrispondenza dei principali eventi meteorici, delle caratteristiche quali-quantitative della sorgente riportata con il numero 8 sulla carta idrogeologica allegata alla relazione, secondo i parametri chimico-fisici misurati nelle analisi già eseguite. I risultati siano inviati entro il **31 marzo** di ogni anno all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino;

1.9

La volumetria massima estratta non superi i **552.000 m³**;

1.10

La ditta è tenuta ad attenersi alle disposizioni prescritte nell'autorizzazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e nell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989;

1.11

Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche, nell'area di cava e sulla pista di arroccamento, mediante opportune opere di raccolta, convogliamento e vasche di decantazione, come indicato in progetto;

1.12

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente allegato;

1.13

In fase di coltivazione il materiale prelevato a monte dovrà essere trasportato con mezzi meccanici, è vietata quindi ogni operazione di gettito dall'alto verso il piazzale sottostante;

1.14

Si provveda ai disgaggi del fronte di cava ai sensi del D.P.R. 128/1959; qualora i disgaggi non garantiscano la sicurezza del fronte la ditta è tenuta a segnalare le condizioni di instabilità all'organo di Polizia Mineraria;

1.15

Nel caso in cui la realizzazione dell'ampliamento della cava dovesse causare destabilizzazioni dei depositi di copertura del versante, la sistemazione dei dissesti dovrà essere effettuata tempestivamente a carico della ditta istante;

1.16

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

1.17

Sia presentato all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (indicando i m³ e la percentuale di materiale destinato alla produzione di blocchetti per la realizzazione di muretti in pietra naturale, di blocchi per scogliera e materiale destinato alla produzione di pietrisco) e degli scarti prodotti, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica.

1.18

La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'**allegato "A2"** costituente normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;

1.19

Sia eseguito almeno una volta in corso d'opera, un monitoraggio acustico del rispetto dei limiti del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare*", con misure svolte lungo il centro abitato, nei punti di maggior criticità e presso scuole, ospedali, case di cura e di riposo. I risultati di tale monitoraggio dovranno essere inviati a Comune, Provincia e ARPA.

2

Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:

2.1

Il materiale fine su cui impostare il recupero ambientale deve essere eventualmente integrato con ammendante organico o terreno vegetale, fino a raggiungere su tutta l'area una potenza minima di 30 cm;

2.2

Considerata la possibile presenza di falde freatiche effimere dalla soggiacenza assai ridotta che, in occasione di eventi meteorici intensi e prolungati nel tempo possono favorire eventuali instabilità locali dei tratti più acclivi delle scarpate del lato di monte e lato valle della pista di cava, tenuto conto delle sue caratteristiche strutturali del suo profilo e del suo andamento planimetrico così come attualmente progettati e realizzati, tale pista allo stato attuale dovrà essere considerata esclusivamente a servizio del previsto ampliamento di cava. Pertanto, fatto salvo un eventuale progetto per il mantenimento della pista di cava ad uso forestale, che dovrà essere autorizzato esplicitamente in variazione al presente progetto, la pista di cava deve essere smantellata e recuperata con inerbimento con le stesse tempistiche previste per le aree adiacenti;

2.3

I lavori di recupero devono essere realizzati secondo il cronoprogramma, in stretta successione temporale con l'avanzamento della coltivazione. In particolare sulle aree di pendio che hanno raggiunto lo stato finale, dovrà essere avviata l'attività di recupero non appena possibile, compatibilmente con l'andamento stagionale;

2.4

Sulle aree di pendio, sul piazzale di base e lungo la rampa di accesso, siano eseguite tutte le opere di recupero ambientale, mediante impiego di idrosemine potenziate, secondo quanto previsto in progetto, al fine di ottenere un rapido reinserimento nel contesto forestale della zona. Siano utilizzate, per le opere a verde, specie arboree ed arbustive esclusivamente autoctone;

2.5

La disposizione delle piante sul piazzale e sul pendio dovrà essere irregolare ed a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme;

2.6

Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

2.7

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **tre anni** dalla scadenza dell'autorizzazione;

2.8

Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

2.9

La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di aggiornamento topografico e di recupero ambientale di cui ai punti **1.17, 1.18 e 1.19** e della relazione di cui al punto **1.8**, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

2.10

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in **552.000 EURO**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate ai punti **b1 e c2** delle prescrizioni generali.

La presente cauzione si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata.

PRESCRIZIONI GENERALI

a) Adempimenti prima dell'inizio e durante i lavori di coltivazione:

- 1) L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.
- 2) L'imprenditore è tenuto a comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 e s.m.i.
- 3) Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.
- 4) Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere al Dipartimento ARPA territorialmente competente una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella

documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nell'atto conclusivo del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

b) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

c) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

d) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:

- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

- e)** Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.